

*La dichiarazione di nullità di un matrimonio celebrato in chiesa si chiede al Tribunale Ecclesiastico Regionale, non alla “Sacra Rota”*

## **Matrimonio canonico e cause di nullità**

---

**DARIO CRESTANI**  
(*magistrato*)

Nell'edizione di Sabato 3 Marzo di questo giornale è comparso a pag. 18 un articolo dedicato alle cause di nullità dei matrimoni canonici il cui contenuto ma soprattutto il titolo ad effetto (“Sacra Rota, cause per gay”) necessitano di alcuni chiarimenti al fine di evitare che al lettore arrivino informazioni fuorviate.

Anzitutto una rettifica terminologica. Il termine “Sacra Rota” è stato soppresso fin dal 1983, data di entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico che ha dato al Tribunale il nuovo nome di “Rota Romana”.

Non è comunque a questo Tribunale, con sede unica in Roma, che devono rivolgersi le parti che intendono chiedere l'annullamento (ma la dizione esatta è “dichiarazione di nullità”) del loro matrimonio. La richiesta va infatti rivolta al Tribunale ecclesiastico della loro regione, che per il Veneto ha sede nel Veneziano. Qui si svolge il giudizio di primo grado, al quale segue un giudizio di appello di secondo grado che si svolge avanti ad altro Tribunale ecclesiastico regionale, che per il Veneto è quello della Lombardia.

Se entrambi i giudizi arrivano alla stessa conclusione, e cioè se entrambi affermano la validità oppure la nullità del matrimonio, la questione è definitivamente chiusa perché l'Ordinamento Canonico prevede il principio della “doppia conforme”: due sentenze conformi chiudono il caso.

Solo nella eventualità, non molto frequente, di una difformità di giudizi, si va al Tribunale della Rota Romana per la definizione del caso. Poiché, come si è detto, nella maggior parte dei casi ciò non avviene, il ricorso alla Rota Romana rappresenta quasi una eccezione.

I motivi che giustificano una dichiarazione di nullità del matrimonio canonico sono i più vari, ma poggiano su un presupposto comune: il motivo deve sussistere ed essere dimostrato presente al momento della celebrazione del matrimonio. Qualsiasi fatto, anche grave (malattie, infedeltà, ecc.), insorto dopo le nozze, non ha rilievo ai fini di una dichiarazione di nullità.

L'omosessualità, l'alcolismo, la tossicodipendenza, l'anoressia, e altre anomalie, non sono di per sé stesse cause di nullità, ma solo se si dimostra che al momento della celebrazione erano in uno stadio tale da rendere il soggetto incapace di rendersi conto dei diritti e dei doveri che comporta una unione matrimoniale, o di assumere e assolvere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Va infine rilevato che la nullità di un matrimonio viene dichiarata non già nell'interesse dei richiedenti, come una concessione in loro favore, bensì nell'interesse dell'Ordinamento Canonico che non può tollerare che alla base dell'unione tra due persone ci sia un matrimonio che non è tale perché invalido: in tal caso infatti l'unione poggerebbe su una semplice convivenza e non su un vincolo coniugale. A conferma di ciò, si può ricordare che il Tribunale ecclesiastico concede il gratuito patrocinio, assumendosi quindi tutte le spese del giudizio, quando la domanda di nullità appaia fondata e le parti risultino non abbienti.